



Cod. H20/P2
Cod. PF/ac
Circolare n. 82

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0002558
Data: 24/06/2015

- Ai Signori Componenti la Delegazione Consultiva a base Regionale
- Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
- Alle Federazioni e Consulte Regionali

LORO SEDI

OGGETTO: **Delegazione Consultiva – Roma, 2 luglio 2015.**

Si trasmette, in allegato, per conto dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini, la comunicazione riguardante l'incontro di cui all'oggetto.

Pregando di voler dare conferma della propria partecipazione, è gradito inviare i migliori saluti.

*Il Presidente
del Dipartimento Interni
(arch. Pasquale Felicetti)*

*Il Consigliere Segretario
(Arch. Frando Frison)*

*Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)*

All.:c.s.



Ai Delegati Regionali
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Alle Federazioni e Consulte Regionali
e p.c.
Al Presidente C.N.A.P.P.C.
Leopoldo Freyrie
Al Presidente del Dipartimento Interni
Pasquale Felicetti

LORO SEDI

Roma, 24 giugno 2014

Oggetto: **Convocazione della Delegazione Consultiva a base Regionale.**

Con la presente si convoca la riunione della Delegazione Consultiva a base regionale per il giorno

giovedì 02 luglio 2015

presso la sede del CNAPPC in Via di Santa Maria dell'Anima, 10 - Roma

la riunione inizierà alle 10:00 con il seguente

Ordine del giorno

10:00 Analisi della bozza di revisione del Regolamento della Conferenza
13:30 Pausa pranzo
14:30 Approfondimento documento Tavolo Governo del Territorio manifesto di Taranto
15:30 Approfondimento documento Tavolo Lavoro
16:30 Varie ed eventuali
17:00 Chiusura lavori

Ai fini dell'efficacia dei lavori della Delegazione Consultiva su base Regionale, si richiede ai Consigli degli Ordini, in ragione di un componente per Regione o Provincia Autonoma, ai sensi dell'art. 7 bis del Regolamento, la conferma o la nomina del delegato che interverrà nelle riunioni della Delegazione.

Si allegano alla presente:

- Breve resoconto Tavoli di Lavoro 11.06.2015
- Documento Tavolo Governo del Territorio 11.06.2015
- Resoconto Delegazione Consultiva Carrara 19.06.2015

Cordialmente

L'Ufficio di Presidenza

Giuseppe D'Angelo



Paola Gigli



Sergio Togni



Tavoli di Lavoro della Conferenza degli Ordini

giovedì 11 giugno 2015

presso la sede del CNAPPC in Via di Santa Maria dell'Anima, 10 - Roma

BREVE RESOCONTO/SINTESI

Presenti all'incontro:

Vedi foglio presenze a cura del Dip. Interni CNAPPC

Tavoli attivati:

1. Tavolo "LL.PP"
2. Tavolo "Lavoro"
3. Tavolo "Governo del territorio"

1. Tavolo Lavori Pubblici – presente Sergio Togni

In merito allo schema di bando-tipo proposto dall'ANAC e su cui la stessa Autorità sta raccogliendo emendamenti e suggerimenti da presentarsi entro il 19 giugno, viene illustrata la bozza proposta dal CNAPPC con le integrazioni per i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria.

Visto che il bando presentato dall'ANAC è completamente indeguato, la proposta del CNAPPC, tramite il Vicepresidente Rino La Mendola (presente al Tavolo), è di procedere alla presentazione della bozza con gli emendamenti e note integrative in rosso. Il tavolo ha trovato pertinente ed adeguata la proposta e il notevole lavoro fatto, ha discusso i vari emendamenti aggiungendo qualche precisazione/integrazione. La presentazione del documento finale avverrà dalla Rete che nel pomeriggio dell'11 giugno, nel corso di una riunione presso il CNAPPC, ha già recepito gli emendamenti del CNAPPC con le integrazioni suggerite dal Tavolo della Conferenza aggiungendo a sua volta modeste integrazioni/precisazioni.

L'Autorità dovrebbe recepire i suggerimenti della Rete e successivamente la stessa (con la solita catena CNAPPC+Tavolo+Rete) dovrebbe presentare delle linee guida per tutte le casistiche tipiche degli affidamenti dei nostri servizi: procedura aperta, ristretta, cottimo, soprasoglia, sottosoglia, Oev, incarico fiduciario, ecc.. Le linee guida entreranno nel merito presentando delle strutture di bandi corretti (linee guida) in riferimento alle nostre specificità ed esigenze.

Si provvederà alla presentazione del lavoro agli Ordini a Taranto anche se l'invio delle osservazioni all'ANAC avverrà inevitabilmente entro il 19 p.v.

Il tavolo quindi, se tutto va come dovrebbe, potrebbe riunirsi nuovamente a settembre per lavorare sulle specifiche linee guida degli affidamenti redatte sulla base del bando tipo che ha recepito gli emendamenti.

Il Bando tipo emendato dalla Rete con il lavoro del Tavolo della Conferenza, verrà dato a disposizione degli ordini degli architetti affinché, dopo il 19 giugno, possano pubblicarlo sui siti ad evidenza del buon lavoro fatto a livello nazionale.

2. Tavolo Lavoro-Professione Architetto – presente Paola Gigli

Il tavolo ha analizzato il documento già presentato e ben articolato. Ha sviluppato i 5 punti presenti nello stesso anche in relazione alla riforma (documento RPT):

- sostegno alla professione;
- Mercati attuali e potenziali;
- Qualificazione dell'architetto e il dibattito sull'architettura;
- Il sistema universitario e la professione;
- Il ruolo del sistema ordinistico;

Ha nominato per ciascun punto un referente e sviluppato un calendario:

- tra l'11 e 21 giugno si mandano i contributi;
- tra il 25 e 29 si rivedono le sintesi;
- il 2 luglio si approva in delegazione un documento di sviluppo di ciascuno dei 5 punti.

3. Tavolo Governo del Territorio – presente Giuseppe D'Angelo

Il tavolo ha analizzato una serie di proposte e contributi, anche alla luce dell'evento di Taranto, contributi ritenuti molto validi. L'arch. Marisa Fantin è stata nominata come referente.

Per la Delegazione di Carrara si è redatto un documento di sintesi allegato al presente resoconto.

Tavoli di Lavoro della Conferenza degli Ordini

giovedì 11 giugno 2015

presso la sede del CNAPPC in Via di Santa Maria dell'Anima, 10 - Roma

TAVOLO GOVERNO DEL TERRITORIO

APPUNTI PER UN MANIFESTO

Il tema della rigenerazione urbana, intesa come progettazione sostenibile, caratterizza la ricerca progettuale ormai in molte regioni del mondo. Il campo di applicazione della rigenerazione, infatti, è ampio tanto quanto il suo significato, e numerose sono le sue implicazioni con i temi del governo del territorio, configurandosi ormai essa non solo come pratica progettuale, ma come etica stessa del progetto. Di rigenerazione si può parlare a qualunque scala di progettazione, essa trova declinazione e contenuti suoi propri in tutte le dimensioni della progetto: dalla pianificazione territoriale alla progettazione edilizia, passando per la pianificazione urbanistica generale e attuativa. A ciascuno di questi livelli è possibile delineare strategie, politiche, regole mirate al suo perseguimento.

Sul tema della rigenerazione il CNAPPC sta costruendo un itinerario geografico e culturale per parlare di Riqualificazione Urbana Sostenibile (RI.U.SO.) attraverso i luoghi e la cultura che questo progetto sta producendo. Da Milano a Padova, da Lampedusa a Taranto per dire che la riqualificazione è prima di tutto capire le situazioni complesse, mettere in discussione la propria cultura, avere il coraggio di rinunciare alle proprie certezze.

Analizzare una per una le motivazioni che portano ad un quadro che è nell'evidenza di ognuno non è compito di questo documento, questo documento è sintesi delle riflessioni che nel tempo gli Architetti con il contributo di altri hanno sviluppato e portato a sintesi, citiamo qui quali esempi il progetto RIUSO, il tavolo Disesto Italia documento approvato alla Conferenza degli Ordini di Padova nel dicembre 2014 all'esperienza, per ora veneta ma allargabile alle altre regioni italiane, di Urbanmeta e le esperienze degli Ordini d'Italia.

In cerca di risposte e soprattutto di proposte, prendiamo atto della debolezza della politica nelle scelte per la città di domani ed in generale per le politiche dell'urbanistica, registriamo il primato dell'economia che determina i futuri scenari di sviluppo e l'inadeguatezza del sistema pubblico delle scelte che risponde con rigidità e scarsa propensione al confronto oltre che alla apertura verso gli scenari europei.

Perché la crisi ha esasperato i meccanismi e i modelli di funzionamento dei sistemi urbani, grandi e piccoli, ha vanificato la cultura urbana delle città europee caratterizzate dall'essere costruite su modelli codificati, riconoscibili e ripetitivi. Ed ha rivelato la vera natura delle città le quali, prima che essere luoghi della comunità, prima che essere luoghi della negoziazione, prima che funzionare sulle regole della morfologia, sono luoghi del conflitto: tra usi diversi, culture, classi sociali e demografiche.

In questo contesto Taranto rappresenta un terreno di confronto importante e significativo perché qui alcuni degli elementi di crisi delle città contemporanea sono particolarmente ampliati ed evidenti. Il primo è ovviamente legato al tema delle aree produttive che può essere declinato in diversi modi: il rapporto tra produzione e altri luoghi della città, il destino delle aree produttive dismesse e le possibilità di riconversione, il modificarsi del tessuto sociale in conseguenza della crisi del mondo del lavoro e della delocalizzazione.

Questo è un tema che non è solo urbanistico, ma che riguarda una trasformazione globale dell'economia. Negli ultimi anni la necessità di rispondere ai mutamenti degli equilibri economici internazionali e l'esigenza di individuare percorsi di uscita dalla crisi economica avviata nel 2007, hanno spinto diversi Paesi a immaginare possibili percorsi di riorganizzazione dei settori produttivi. La reindustrializzazione viene comunemente definita come il processo di riorganizzazione articolato e diversificato che porta a collocare il sistema manifatturiero contemporaneo sulla frontiera della tecnologia avanzata e nell'ambito della catena globale del valore attraverso il più stretto collegamento tra direzione e siti della produzione, attività di servizi, centri di ricerca e laboratori di innovazione. Un insieme integrato di fattori capace di attrarre nuovi investimenti e generare esternalità positive per il resto dell'economia, della società e dell'occupazione.

In questo contesto, la riqualificazione del settore produttivo e dei luoghi della produzione deve essere accompagnata da una evoluzione del concetto di industria manifatturiera verso produzioni ad alto valore aggiunto e con maggiore presenza di lavoro ad alta qualificazione, superando la tradizionale suddivisione tra terziario e industria in senso stretto e sottolineando, invece, una loro stretta complementarità.

A complicare ulteriormente il tema della rigenerazione delle aree produttive si aggiunge anche la diversa natura di queste aree e il ruolo che rivestono nei vari tessuti urbani. Ci sono le *città fabbrica* dove tutto ruota intorno a grandi compendi produttivi che rappresentano la cultura di quelle città; le grandi aree produttive che sono collocate ai margini delle città, luoghi monofunzionali spesso chiaramente divisi dalle altre zone urbane; le zone produttive più piccole generate nel tempo per espellere dai tessuti urbani le fabbriche; infine le zone produttive diffuse, spesso agganciate ai caselli autostradali e alle vie di comunicazione principali.

Ciascuno di questi sistemi urbani vive una propria crisi e propri problemi di inserimento e recupero urbanistico ed edilizio, tutti chiedono di andare oltre il bisogno di *riparare* (con il policentrismo, la densificazione, la costruzione ecologica) e, invece, di affrontare un percorso più problematico in cui la rigenerazione faccia scaturire ipotesi progettuali inedite. Ad esempio rigenerare i luoghi nel senso dell'*abitabilità*, significa rompere lo schema funzionale che schiaccia l'abitare sulla residenza, recuperando la dimensione radicale dello stare e del vivere (si deve poter abitare in diverse condizioni e in diversi luoghi). Lavorare sulla specificità delle pratiche sociali che si esplicano nell'uso dei differenti spazi, perché non bastano le caratteristiche fisiche degli spazi a garantire abitabilità ma anche la loro manutenzione, la sicurezza, i modi d'uso, le culture della gente che li abita e così via.

Questo approccio recupera un legame spesso dimenticato nella specificità delle discipline tra architettura e urbanistica. L'una e l'altra possono fare molto ma non da sole, e l'abitabilità assume il carattere di una tensione mai esaurita che alimenta un ampio spettro di progetti e politiche. Molti di noi parlano della necessità di tornare a parlare di progetto urbano, riferendosi non tanto alla famosa scala intermedia ma ad un'attitudine multiscale ad interpretare e progettare la città, a riconoscere le sue forme e gli usi che le sostanziano, a proporre grammatiche e sintassi in un ritrovato equilibrio tra la scala urbana e quella edilizia. Questa direzione è particolarmente importante in una fase in cui

da più parti e con diverse accentuazioni (progettuali o politico-sociali) si tende a rinchiudersi nella piccola o piccolissima scala, nella convinzione che una strategia esclusiva per parti, per luoghi molto circoscritti, per singole architetture o, da altri punti di vista, per piccole comunità locali possa nel tempo produrre meccanismi urbani efficienti. Rigenerare significa riuscire a individuare le domande che la città ci rivolge, costruire una dimensione progettuale capace di intercettare e interpretare quelle domande, entro cui ricollocare i materiali che possono svolgere un ruolo determinante nel suo ripensamento. Significa lavorare nelle relazioni e per sistemi in modo che quei materiali trovino il loro senso, cambiando pelle, stabilendo relazioni inedite, costruendo nuovi racconti, partecipando a processi e disegni più convincenti. Provare a distinguere, selezionare le priorità.

PROGETTARE LUOGHI DOVE VIVERE E CRESCERE E NON PERIFERIE

Il primo passo è capire come si affronta oggi la realtà della città contemporanea nel passaggio dall'urbanizzazione estensiva verso la necessaria rigenerazione degli spazi edificati e il conseguente controllato uso di suolo inedito.

Spazi pubblici, edifici pubblici e privati, centri storici, ambiti di città consolidata sono tutte parti di un insieme metropolitano ed urbano che oggi ha bisogno di nuove visioni. Dobbiamo tornare a lavorare sulla flessibilità degli usi, e sull'apertura alla mixité funzionale garantita dalla indicazione delle intensità di funzioni, sulla temporaneità e la sperimentazione delle funzioni, aprendo con maggiore decisione alla flessibilità degli usi compatibili al fine di consentire la flessibilità della città e la velocità delle operazioni di rigenerazione;

Il quadro economico del nostro tempo ci consegna una fase di indeterminatezza ed incertezza delle funzioni e degli usi di spazi complessi una volta impegnati in destinazioni di grande impatto pubbliche e private; non sfuggono alla pari logica i centri storici oggetto di svuotamento delle funzioni a partire dalla residenza a vantaggio prima di funzioni commerciali e direzionali pubbliche e private, poi di tipo turistico ricettivo e di relazione sociale ed oggi in concreto svuotamento.

Ne sono esempio le aree del demanio militare, statale, giudiziario e locale, le aree dei grandi stabilimenti produttivi, le zone delle reti infrastrutturali che si ricollocano e oggi i centri commerciali.

D'altro lato rimane aperto il tema della nuova definizione di città pubblica che comprenda spazi pubblici e privati e su una nuova legittimità al progetto dei beni comuni che esca dai vincoli dell'indeterminatezza di documenti programmatici e trovi congruo spazio nella pianificazione della città esistente e nella progettazione degli interventi di rigenerazione e della nuova città.

VALORIZZARE E NON SPRECARE

Certo, il consumo di suolo deve essere arginato, ma serve anche un uso intelligente dei suoli, urbanizzati e non, questi sono i nuovi paradigmi della rigenerazione urbana, della tutela del paesaggio, della sostenibilità ambientale, della tutela dal rischio idrogeologico e sismico.

Tutto questo restituisce valore al piano urbanistico e paesaggistico, ma concepito in una forma nuova che esca, senza disconoscerla, dalla visione espansiva e sia riformulato nella visione della città esistente con ricognizione dei tessuti storici, degli ambiti consolidati, tra i quali individuare le zone per la rigenerazione molecolare e degli ambiti per le grandi azioni di riqualificazione; con definizione conclusiva dei vincoli e della loro gestione con conseguente cessione della delega verso i comuni per la gestione degli interventi su aree di tutela paesaggistica;

DARE VALORE ALLA PARTECIPAZIONE

Partecipazione dei cittadini al processo di pianificazione che sia concertato o di piano per la città esistente, con spazi di confronto e di pubblico dibattito fin dalle fasi di preliminare indirizzo e progettazione del piano o del progetto. Costruire una comunità consapevole e capace di esprimere le proprie idee e necessità senza essere ideologica.

E anche partecipazione nel senso di collaborazione tra privato e pubblico in un nuovo meccanismo di realizzazione del beneficio pubblico basato non più sulla rendita ma sulla concertazione, sul progetto alla scala urbana, sulla trasparenza del confronto pubblico privato legittimato da procedure pubbliche, bandi e comunque contrattuali a siglare impegni comuni concreti concorrenti ed esigibili, per le parti proponenti e finalmente anche per la parte pubblica. Ciò porta a rimettere in discussione, anche se parzialmente, la proposta perequativa avanzata storicamente fin dai primi anni 90 da taluni progetti di riforma, per un nuovo processo di valorizzazione delle “rendite” o dei “vantaggi” che, a nostro giudizio, non può che andare a vantaggio della città pubblica.

TORNARE AL PROGETTO

Serve recuperare a tutte le scale di intervento la dimensione del progetto che è sempre propositiva, che lavora non per divieti o negazioni ma scegliendo la soluzione che appare come la più adeguata a risolvere il problema. Questo significa un modo diverso anche di scrivere le leggi che devono contenere ed esprimere efficacemente i loro obiettivi fino a prevedere idonei stanziamenti a sostegno dei progetti prima e delle azioni concrete poi. Si può e si deve in primo luogo organizzare la filiera e al regia delle decisioni e quindi organizzare cabine di regia che, per esempio nell’utilizzo di bandi europei, focalizzino gli obiettivi e diano il senso di una programmazione finanziaria a lungo termine evitando il frazionamento dei rivioli di finanziamenti e quindi di spesa con azioni che, e questa è storia, in rari casi hanno garantito efficacia e raggiungimento degli obiettivi. Quindi leggi e testi unici con finanziamenti e con stanziamenti finalizzati agli obiettivi e con meccanismi premianti per l’accesso privilegiato a bandi o misure comunitarie.

CAMBIARE LE REGOLE

Sarà necessario lavorare per:

- una nuova normativa Urbanistica con un testo unico del governo del territorio che comprende i principi della pianificazione, il governo delle tutele paesaggistiche, le azioni per le tutele idrogeologiche e sismiche e che governino la riduzione del consumo di suolo a vantaggio della rigenerazione della città con estrema attenzione

alla salvaguardia delle attività agricole e dell'economia dello spazio rurale che va incentivato;

- un nuovo modello di Pianificazione e nuova articolazione dei livelli di piano che partendo dal modello comunale con un unico piano/regolamento della città esistente e un modello concertativo per la pianificazione della nuova città che sia di espansione o di ambiti di rigenerazione che esca dal dimensionamento parametrico e proponga il progetto quale base conformativa e punto di equilibrio degli interessi pubblici e privati e quindi titolo di autorizzazione degli interventi; proponga un piano direttore di area comunale coordinato e/o incluso in un piano di area vasta (livello metropolitano o pluriprovinciale) dei vincoli tutti inclusi, degli scenari di assieme, delle zone di sviluppo sovra territoriale e del sistema infrastrutturale;
- affermare con forza il principio della non duplicazione della normativa sovraordinata e quindi definire le competenze dei livelli territoriali con visioni unitarie comuni a livello nazionale e deleghe regionali di articolazione della pianificazione urbanistica e paesaggistica nonché per quanto alla gestione edilizia ed in particolare unica legge urbanistica, paesaggistica, di tutela e sul consumo di suolo; unico regolamento edilizio e prestazionale nazionale, unica definizione degli interventi e dei titoli,
- sulla rivisitazione del TU edilizia che affronti con determinazione la semplificazione del quadro normativo, con ad esempio:
 - la riduzione delle categorie di intervento in due macro contenitori “riqualificazione esistente” che comprende tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, “nuova trasformazione di suolo inedificato” con incluse le trasformazioni pesanti e le nuove parti delle città;
 - la riduzione dei titoli abilitativi, per quanto non previsto nel modello concertativo ipotizzato che è titolo abilitativo, ad un solo titolo asseverato esclusivamente nella conformità al piano urbanistico e paesaggistico e certificato in un nuovo concerto di sussidiarietà per quanto agli aspetti tecnici e prestazionali; titolo che si stabilizzi con termini certi ed indifferibili e quindi limiti all'esercizio indiscriminato dell'autotutela per consolidare i titoli abilitativi e dare certezza agli interventi;
- una nuova gestione del processo edilizio che includa tutto il sistema autorizzativo in unico titolo e che preveda come prevalente macro indicatore la conformità

urbanistica ed edilizia da asseverare all'inizio ed alla fine del processo di realizzazione dell'intervento anche con variazioni intermedie, scardinando l'intricato labirinto delle varianti in corso d'opera con varia valenza sostanziale o meno e di conseguenza liberazione del percorso costruttivo dai tempi intermedi di interlocuzione con la pubblica amministrazione e con le norme di tutela e di sicurezza;

- la previsione di un sistema certificativo ed asseverativo per le normative tecniche e impiantistiche, con introduzione del principio del deposito preventivo o in corso d'opera con controllo a campione e certificazione finale di congruità e rispetto delle specifiche norme prese a riferimento;
- per un nuovo patto sul paesaggio e sulle norme di tutela, D.lgs. 42/2004, ricercando una visione premiante delle competenze della figura dell'Architetto con il compimento dell'assonanza tra piani urbanistici e piani paesaggistici arrivando ad una pianificazione unitaria con gestione finalmente delegata al livello territoriale più prossimo agli interventi ed alle CQAP effettivamente qualificate. E d'altro lato un concetto di tutela che nello spirito del titolo I, consenta, in collaborazione con gli uffici del ministero, una gestione del progetto di valorizzazione e recupero con indirizzi certi e condivisi al fine di eliminare gli ormai ampi e a volte intollerabili margini di discrezionalità sul progetto.

E' necessario sollecitare il dibattito e sollecitare con esso la creatività dell'interlocutore pubblico ma soprattutto del mondo delle imprese che può essere motore di creatività e di proposte che non ripercorrono le esperienze del passato ed in questo processo la figura dell'Architetto è centrale.

Roma lì 11/06/2015

TAVOLO LAVORO DELLA DELEGAZIONE “GOVERNO DEL TERRITORIO”

Coordinatore Giuseppe D’Angelo UdP

Referente del Tavolo Marisa Fantin

1	BENEVENTO	GIOVANNI GRASSO	gionarch@gmail.com
2	CATANIA	SALVO FIORITO	s.archfiorito@gmail.com
3	FED LAZIO	FABRIZIO PISTOLESI	f.pistolesi@archiworld.it
4	FED MARCHE	PASQUALE PISCITELLI	pp@archpasquale.191.it
5	FED VENETO	GIUSEPPE CAPPOCHIN	atelier@cappochin.com
6	FEDERAZIONE ER	PAOLO MARCELLI	marcellipaolo@alice.it
7	FIRENZE	ALESSANDRO JAFF	alessandro.jaff@ordinearchitetti.fi.it
8	GENOVA	DIEGO ZOPPI	die.zoppi@gmail.com
9	PISA	FRANCO PANICUCCI	studiopanicucci@gmail.com
10	PUGLIA	MASSIMO PRONTERA	info@massimoprontera.it
11	UDINE	MICHELA BOSCO	boscomichela@gmail.com
12	VALLE D’AOSTA	ANDREA MARCHISIO	starcma@tin.it
13	VICENZA	MARISA FANTIN	marisafantin@archistudio.eu
14	TOSCANA	ELVIO CECCHINI	elviocecchini@me.com
15	TERNI	SAURO SANTINI	sauro.santini@archiworld.it
16	PORDENONE	MARINA GEORGI	archiettipordenone@archiworld.it
17	REGGIO CALABRIA	PAOLO MALARA	arch.malara@gmail.com
18	PIACENZA	GIUSEPPE BARACCHI	beppe.baracchi@yahoo
19	CNAPPC	MASSIMO GALLIONE	m.gallione@awn.it.it
20	CNAPPC	FERRUCCIO FAVARON	f.favaron@awn.it
21	CNAPPC	PASQUALE FELICETTI	pasquale.felicetti@archiworld.it

Documento presentato in sede di Delegazione Consultiva a base regionale

19 giugno 2015 - Carrara (MS)

Delegazione Consultiva a base Regionale

venerdì 19 giugno 2015

presso la sede di Carrara Fiere in Via Galileo Galilei, 133 – Marina di Carrara (MS)

RESOCONTO

Presenti all'incontro:

- Vedi foglio presenze allegato

Ordine del giorno:

1. Sintesi dei lavori in corso - Presidente Leopoldo Freyrie
2. Sintesi ed approfondimento documento del Tavolo "Governo del Territorio" in vista della Conferenza Nazionale di Taranto
3. Definizione programma Conferenza Nazionale degli Ordini a Taranto prevista per il 09-10 luglio p.v.
4. Programmazione lavori Delegazione su temi "Lavoro", "Lavori Pubblici" e "Riforma Professioni Tecniche"
5. Varie ed eventuali

1. Sintesi dei lavori in corso - Presidente Leopoldo Freyrie

- La Fiera del Marmo è saltata per una protesta contro le direttive e leggi sulla concorrenza che andavano a cambiare delle consuetudini sulle proprietà e concessioni che si erano stabilite da tantissimi anni.

- Il Senato ha approvato il disegno di legge recante delega al Governo per l'attuazione della Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014, verrà esaminato nella Commissione di Ermete Realacci e quindi è fiducioso sull'esito. Sono stati raggiunti risultati sull'appalto integrato (previsto solo quando vi sono più del 70% di impianti) e il concorso di progettazione (visto come una priorità, ma si tenterà di renderlo ancor più obbligatorio).

- Vi è la tendenza che porterà ad abolire il progetto definitivo per portare unità alla fase progettuale con la sola direzione lavori eventualmente di diverso soggetto.

- Richiede una espressione degli Ordini sulla preferenza tra un modello di progettazione unica che da risultato e forza all'unità progettuale e un modello con le fasi autonome ed affidate a soggetti diversi in funzione di dare più incarichi a più iscritti.

- Sottolinea che con lo spacchettamento del progetto probabilmente si passerà ad una soglia per affidamento di gare, dall'attuale 2% degli studi che hanno le caratteristiche, al massimo del 4%. L'accessibilità ai LLPP con le stanti normative non cambierebbe con l'affidamento a soggetti diversi delle varie fasi progettuali e quindi probabilmente il modello dovrebbe essere dell'unitarietà progettuale e bisognerà agire su altri fattori che disegnino uno scenario professionale differente.

- E' in corso una battaglia all'antitrust sui concorsi on-line con grosse società che non rispettano la professione e confondono i clienti con messaggi pubblicitari non veritieri. Hanno richiesto al Ministro Orlando una regolamentazione del crowdfunding.

- Il futuro che si intravede è da affrontare, probabilmente il mercato sarà di due soggetti: grandi società di servizi (della sharing economy) e gli architetti condotti legati al piccolo privato locale.

- Il rischio è che si vincano delle battaglie ma si perda la guerra se non ci adeguiamo alla società che sta cambiando. Dobbiamo fare noi il crowdfunding, dobbiamo cambiare noi prima di loro. Bisogna trovare un'alternativa.

- A breve sarà disponibile un lavoro, simile a quello sui costi dello studio già sul sito del CNAPPC, con uno strumento che, in base a fatturato, collaboratori, clienti, ecc., indica un modello di società, di associazione e strutturazione dello studio più adatto a ciascuno.

2. Sintesi ed approfondimento documento del Tavolo "Governo del Territorio" in vista della Conferenza Nazionale di Taranto

Marisa Fantin (delegata dal Tavolo Governo del Territorio)

- fa una completa sintesi del documento in cartella

Massimo Prontera (per Taranto Ordine)

- breve introduzione sui temi
- sottolinea l'importanza che la politica industriale nazionale pensi concretamente alla rigenerazione
- la questione sono i modelli di coesistenza tra produzione e qualità della vita nelle città produttive

Gabriella Alfano (per Salerno Ordine)

- sottolinea come si debba dire la nostra sull'abusivismo edilizio quale problema importante legato al governo del territorio

Sandro Sapia (Delegato Valle d'Aosta)

- sottolinea come manchi la politica, alle azioni degli architetti manca il supporto di una politica che è cieca ed assente sui temi del territorio (ma non sui propri interessi);

Giuseppe Scannella (per Catania Ordine)

- vi è confusione, vi sono troppi dialetti urbanistici, manca una unitarietà a livello nazionale con un quadro strategico comune
- bisogna spingere affinché il progetto diventi il regolatore del territorio, non bisogna che a regolare il territorio siano piani e sentenze fatti da avvocati, magistrati, e sempre più spesso CTU
- la Legge deve partire dal progetto, questo è il punto strategico importante
- anche a Catania vi è il problema dell'abusivismo e bisogna utilizzare il progetto per risolverlo

Paola Gigli (UdP)

- evidenzia la necessità di analizzare casi concreti sui territori che testino le normative urbanistiche

Leopoldo Freyrie (Presidente CNAPPC)

- comunica che la riforma del Titolo V della Costituzione prevede un governo del territorio con una ossatura nazionale e uno sviluppo dell'urbanistica a livello regionale

Paolo Vrabec (Delegato Regione Friuli Venezia Giulia)

- importanza di Taranto come grande occasione per rafforzare i rapporti con Confindustria
- necessità di guardare ad esperienze estere

Giuseppe Baracchi (per Ordine di Piacenza)

- ci stiamo fiaccando perché da tre anni i risultati sul Riuso sono modesti
- ribadisce la centralità del progetto come strumento per la visione futura della città
- bisogna sviluppare una strategia affinché il progetto sia l'esigenza sentita da tutti

Fabrizio Pistolesi (Delegato Lazio)

- nel Lazio i Prg sono superati e vecchi.
- evidenzia il fallimento dell'Urbanistica con la città che è andata per la sua strada
- la sintesi va calata nella realtà, anche sul problema dell'abusivismo
- va ripensata l'Urbanistica. La legge sulla perequazione andrebbe vista a livello nazionale

Massimiliano Ali (per Ordine La Spezia)

- analizzare le condizioni affinché si realizzi il percorso. Indagare i meccanismi che lo bloccano
- sottolinea l'importanza di avere regole flessibili che si adattano ad una realtà molto veloce nei cambiamenti
- nel tema industria-città bisogna trovare un meccanismo non prescrittivo ma prestazionale

Pasquale Piscitelli (Delegato Marche Federazione)

- il grave è che nessuno sa come fare le leggi. Ci sono dei tentativi disastrosi
- come obiettivo dare noi una idea che sia da guida agli altri. Bisogna tradurre in pratica le idee, prendersi le responsabilità di dire di sì o di no, lavorare con i progetti e non con le norme
- chiede chiarimenti sulla riforma degli Ordini e sui documenti prodotti

Fulvio Fraternali (per Ordine Avellino)

- bisogna fare attenzione che molte cose che vogliamo fare sono inattuabili. Vi sono ancora delle norme ostative in vigore
- bisogna individuare le modifiche da mettere in atto

Leopoldo Freyrie (Presidente CNAPPC)

- comunica che la settimana scorsa è comparso un documento del MIT sulle periferie insensate. Si è cercato di fermarlo. Sostanzialmente con l'aiuto di tutti sono riusciti. Era prevista la solita pioggia di un po' soldi per la ricerca di un consenso senza un progetto complessivo. L'alternativa che si è proposta è di un utilizzo di questi soldi per una regia sulla rigenerazione. Il Ministro sta esaminando la proposta.
- cita l'Enciclica del Papa in cui vi è un capitolo su città, periferie e risparmio energetico.
- bisogna continuare nella strada di offrire soluzioni al paese, bisogna lavorare sul progetto, e l'agenzia e il piano di rigenerazione urbana è l'occasione.
- l'abusivismo va affrontato: con il progetto. Non bisogna mettere la testa sotto la sabbia, l'abusivismo c'è, non verrà demolito, vi abitano milioni di persone, vanno trovate soluzioni legate al progetto come soluzione
- da noi deve arrivare un metodo e un contesto di progetto per il paese, dobbiamo stare attenti affinché non pensino di fare solo cassa sulla cura della malattia
- comunica inoltre, in riferimento alle richieste di chiarimenti di Piscitelli e in riferimento ai temi del punto 4 dell'Odg:

- sulla riforma degli Ordini vi è la disponibilità del Ministro Orlando. Il sistema degli Ordini deve andare verso modelli innovativi, per il momento si è sviluppato solo una piccola parte del lavoro necessario per adeguare il modello alla società che si sta evolvendo.
- è stata fatta una scelta da parte dei Presidenti di occuparsene a livello di Consigli Nazionali, prendendosene la responsabilità, consapevoli di non poter sentire circa mille presidenti di Ordini e migliaia di consiglieri. Il tutto per dare al lavoro la massima efficacia e arrivare rapidamente al miglior risultato utile. E' stato in ogni caso complicato lavorare insieme perché le istanze sono comunque diverse. Vi sono due documenti, ormai datati, con le proposte della Rete Professioni Tecniche, ma quello che conta adesso sarà il documento di cui sono in attesa del Ministero.
- è molto probabile che si vada alle elezioni del CNAPPC con le regole attuali con 7 consiglieri che non sono più candidabili, tra cui il presidente. Le elezioni sono orientativamente a marzo 2016 e i comizi elettorali dovrebbero essere indetti per fine anno. Il CNAPPC programmerà conferenze, delegazioni e tutto quanto possa servire per una serena tornata elettorale. L'invito è di concentrarsi sul lavoro da fare e capire che per adesso nulla è ancora certo come date e come regole. Si resta in attesa. Forse potrebbe esserci uno stop per sei mesi con una proroga in attesa dell'uscita del DPR. Il tutto è a discrezione di Orlando ma non si sa nulla.
- viene comunque immaginato un sistema che permetta l'accorpamento tra Ordini, dei nuovi equilibri, nuove sinergie, nuovi conti economici. Con i costi attuali Ordini di 100 iscritti sono anacronistici. Gli Ordini sono soffocati da incombenze e costi. Nella legge c'è il quadro che prevede la possibilità, gli Ordini devono studiare concretamente come.
- bisogna affrontare il problema sulle pari opportunità. Il processo va governato.
- sulle competenze professionali c'è intenzione di autoregolarsi all'interno della rete. Bisogna fare un quadro sinottico di chi può fare che cosa. Gli ingegneri che ritengono di poter fare tutto fanno un po' di ostruzionismo. Comunque bisognerà tenere conto che il quadro delle competenze sarà sempre più variabile perché vi sono nuove prestazioni nuove attività e le vecchie cambiano sempre.

3. Definizione programma Conferenza Nazionale degli Ordini a Taranto prevista per il 09-10 luglio p.v.

Viene introdotto l'evento da parte dell'UdP dal collega Giuseppe D'angelo.

Viene illustrato il programma da parte del presidente di Taranto Massimo Prontera.

Le due giornate sono molto correlate e la seconda sarà strettamente funzionale e connessa ai temi in esame.

Giovanni Vanoi (Delegato Regione Lombardia)

- ritiene i temi sul territorio fondamentali, ma sia la Delegazione che la Conferenza sono un momento politico in cui bisogna analizzare anche i temi del lavoro e le tematiche specifiche della nostra professione. Ritiene che anche la giornata odierna abbia dato troppo peso all'aspetto tecnico e non abbastanza all'aspetto politico della grave crisi che investe i nostri studi. Sollecita ad ampliare lo spazio per le tematiche relative.

Gabriella Alfano (per Salerno Ordine)

- esprime dei dubbi sul fatto che non vi sia nel programma di Taranto abbastanza tempo per il dibattito.

L'Ufficio di Presidenza terrà conto di queste istanze nel momento della redazione dell'ordine del giorno dei lavori. Rassicura inoltre i colleghi che nell'ambito del Tavolo sul Lavoro e la sua analisi in Delegazione, i temi relativi alle tematiche della nostra professione troveranno adeguato spazio.

4. Programmazione lavori Delegazione su temi “Lavoro”, “Lavori Pubblici” e “Riforma Professioni Tecniche”

La collega Paola Gigli presenta la sintesi del lavoro dei Tavoli illustrata nel documento allegato.

Inoltre, per conto dell'UdP:

- esprime apprezzamento per l'alto numero dei presenti alla DCR fuori sede Roma
- evidenzia che la sintesi dei lavori dei Tavoli è a loro disposizione in cartellina
- sottolinea che i resoconti della DCR che l'UdP invia servono anche per gli eventuali assenti, auspicando comunque che i Delegati riportino i contenuti della discussione della DCR ai propri referenti
- precisa che il Tavolo sul Lavoro si sta occupando anche di alcuni dei temi della Riforma (a partire dalla importante questione dell'articolazione territoriale degli Ordini)
- traccia il calendario dei prossimi impegni: DCR 2 luglio (Regolamento Conferenza e documenti Tavoli lavoro), Conferenza Taranto 9 e 10 luglio.

Alle 14.00 puntuali si chiudono i lavori e si aggiorna la riunione.

Principali temi e criticità emerse:

- Coesistenza tra produzione e città;
- Ripensamento dell'urbanistica;
- Centralità del progetto;
- Abusivismo da risolvere con il progetto;
- Necessità di un disegno politico unitario sul territorio nazionale;
- Contributo degli Ordini sull'accorpamento;
- Contributo degli Ordini sulla definizione del quadro delle competenze;
- Contributo degli Ordini sull'unicità della progettazione;
- Un nuovo modello di progettazione (nella sharing economy).

DELEGAZIONE CONSULTIVA A BASE REGIONALE
 INCONTRO del 19.06.15 MARIANA DI CAREARA

REGIONE	PRESENZE	ORDINE	
Abruzzo			
Basilicata		Matera	
Calabria		Reggio C.	
Campania	MARIA ABBRILELLA ALFANO FULVIO FRATERNAZI ROBERTO SCARAVANZONI	Avellino Napoli BENEVENTO	
Emilia-Romagna	WALTER BATTI ANNA ALESSIA (MODENA) SANDRA (MODENA)	Forlì-Cesena Ravenna	
Friuli-Venezia Giulia	PAOLO WRABEC	Trieste Udine	
Lazio	FABRIZIO FISIUCSI	ROMA	
Liguria	ANDREA BORGIO GIUSEPPE PANCIANO IVANA BECCO	La Spezia Imperia SARDEGNA Bergamo	
Lombardia	GIOVANNI XANDI	SARDEGNA	
Marche	Sergio Rocchegiani FRANCESCO PASTOR	Ancona	
Moise			

BARACCHI GIUSEPPE
 PIALENZA PAUL

REGIONE	PRESENZE	ORDINE	
Piemonte	PIERLUIGI BENVATO	Novara Torino Torino	<i>Luca</i>
Puglia	GAETANO CENTRA (FOGGIA) MARIO PASTORIS (TARANTO)	Lecce Taranto Taranto Taranto	<i>Luca</i>
Sardegna		Oristano	
Sicilia	GIUSEPPE SCORVELLA dario FERRARO MASSIMO TRIPANI ZUGI SERINO	Messina Prato Firenze Firenze	<i>Alfredo</i> <i>Luca</i>
Toscana	MENEMINI DANIELE	Trento	<i>Luca</i>
Trentino-Alto Adige		Bolzano	
Umbria	ROBERTO BACCABELLI BARBARA BRAGHIROLI	Perugia Terni	<i>Roberto</i> <i>Barbara</i>
Valle d'Aosta	SANDRO SAPIA	Aosta	<i>Sandro</i>
Veneto	AFONSO NAVIER MARISSA FANTINI	Rovigo Treviso	<i>Alfonso</i> <i>Mari</i>
	BOTTAZZA MARCO FODAV	VENEZIA	<i>Marco</i>



#completiamolariforma

Incontro con il ministro della Giustizia Andrea Orlando

Roma, 30 ottobre 2014

Illustrissimo Ministro,

nell'esprimere il nostro profondo ringraziamento per l'attenzione manifestata verso il mondo delle professioni regolamentate, con queste brevi note vogliamo offrirLe un primo contributo all'avvio di un confronto e di una collaborazione che ci auguriamo intensa e proficua.

Le professioni dell'area tecnica e scientifica che si riconoscono nella Rete delle Professioni Tecniche – RPT- (Architetti, Conservatori, Paesaggisti, Pianificatori; Chimici; Dottori agronomi e Dottori forestali; Geometri; Geologi; Ingegneri; Periti agrari; Periti industriali e Tecnologi alimentari, in rappresentanza di oltre 600.000 professionisti), pur contestando l'approccio a tratti ideologico sul tema della riforma delle professioni regolamentate, hanno espresso piena condivisione sui principali aspetti del disegno riformatore, inclusi quelli che pure comportano oneri gravosi e aggiuntivi per i professionisti (tra tutti, introduzione dell'obbligo dell'assicurazione e della formazione continua).

A differenza di altre professioni non abbiamo "eretto barricate" e non abbiamo richiesto "trattamenti privilegiati", anzi ci siamo adoperati perché il disegno riformatore potesse rapidamente avere compimento. Ciò è stato possibile anche per l'impegno e l'elevatissima professionalità dimostrata dagli Uffici del Suo Ministero, con i quali vi è stata una continua e proficua interlocuzione.

Il quadro delle norme che sovrintende il sistema delle professioni regolamentate è quanto mai stratificato e disomogeneo: accanto a professioni istituite negli anni '20 del secolo scorso (solo per riferirsi alle professioni dell'area tecnica e scientifica: Architetti, Chimici, Geometri, Ingegneri e Periti

industriali) ve ne sono altre di più recente istituzione (Tecnologi Alimentari) o che recentemente hanno visto una rivisitazione del proprio ordinamento (Dottori agronomi e Dottori forestali, Periti agrari).

Oltre al completamento e all'emanazione dei provvedimenti ancora necessari per la piena implementazione del disegno riformatore scaturito dai principi delega contenuti nel D.L. n. 138/2011, sono, quindi, necessari ulteriori interventi sul quadro normativo di "contorno" e su quello specifico di ogni professione che consentano alle stesse di adeguare il proprio ordinamento alle esigenze di una società moderna e di una economia aperta, mantenendo inalterata la qualità delle prestazioni e la tutela della sicurezza dei cittadini; tutela che, nei fatti, è l'unica ragione d'essere delle professioni regolamentate ed, in particolare, di quelle dell'area tecnica e scientifica.

Questa tutela è oggi resa ancora più difficile da un quadro normativo che disattende i più elementari requisiti di pertinenza e legittimità.

I mass media si ricordano delle professioni dell'area tecnica e scientifica solo quando gli edifici crollano a causa di norme costruttive promulgate senza confronto con i soggetti competenti; per le contaminazioni ambientali dovute a scelte superficiali e scellerate; per le intossicazioni alimentari e/o epidemie conseguenti a verifiche solo virtuali di protocolli operativi che dovrebbero garantire qualità, tracciabilità e quant'altro.

Ciò accade perché, spesso, il legislatore regionale e nazionale dimentica l'esistenza delle professioni, soprattutto di quelle tecniche e scientifiche, ed il quadro normativo di riferimento, consentendo lo svolgimento di attività altamente

impattanti per la sicurezza dei cittadini a soggetti privi dei necessari requisiti di competenza e professionalità. Questo costringe le professioni regolamentate a ricorrere a procedure di impugnazione di norme e/o messa in mora di amministrazioni che propongono regole e regolamenti che, oltre ad essere un inutile perdita di tempo e di risorse, sono foriere di costanti incertezze.

Quelle elencate nelle pagine seguenti sono alcune delle questioni che necessitano di una più urgente attenzione; si tratta di un elenco indicativo e non esaustivo di problematiche, che, peraltro, devono essere declinate nella specificità di ogni singola categoria professionale.

Come i Suoi Uffici potranno testimoniare, in questi ultimi anni le professioni dell'area tecnica e scientifica hanno dimostrato di poter fornire un contributo fattivo al complesso processo di revisione degli ordinamenti e delle norme di sistema che sovrintendono il sistema delle professioni regolamentate.

La richiesta che ci permettiamo di avanzarLe è quella di dare continuità a tale rapporto di collaborazione, attraverso l'istituzione di un tavolo permanente di confronto mediante il quale, nel pieno rispetto dei ruoli e delle attribuzioni, analizzare le problematiche e avanzare possibili soluzioni.

Collaborazione che speriamo si possa estendere anche ad altre tematiche. Al fine di ridurre i tempi e gli oneri amministrativi, semplificare le procedure burocratiche per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni occorre, infatti, uscire dalle logiche tradizionali tutte interne ai modelli procedurali classici e promuovere l'integrazione tra la pubblica amministrazione e la *società professionale*, attribuendo ai professionisti la responsabilità di certificare e consentire l'avvio

di un più ampio spettro di interventi e attività. Abbiamo già elaborato proposte concrete di devoluzione professionale che potrebbero realmente consentire un “cambio di passo” al nostro sistema economico e amministrativo.

Siamo certi che anche queste proposte potranno fruire della Sua costante attenzione.

Con i migliori saluti

Armando Zambrano
Coordinatore R.T.P.
Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri

Leopoldo Freyrie
Presidente Consiglio nazionale
Architetti, Pianificatori, Progettisti
e Conservatori

Armando Zingales
Presidente
Consiglio Nazionale Chimici

Andrea Sisti
Presidente Consiglio dell'Ordine
Nazionale dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali

Maurizio Savoncelli
Presidente Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

Gian Vito Graziano
Presidente Consiglio Nazionale dei
Geologi

Lorenzo Benanti
Presidente Collegio Nazionale dei
Periti Agrari e dei Periti Agrari
Laureati

Giampiero Giovannetti
Presidente Consiglio Nazionale dei
Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati

Carla Brienza
Presidente Ordine Nazionale dei
Tecnologi alimentari

INDICE

1. Testo Unico degli ordinamenti professionali	7
2. Assicurazione professionale	8
3. Società tra professionisti	11
4. Abolizione delle province e riorganizzazione degli ambiti territoriali di Ordini e Collegi	15
5. D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169	17
6. Compensi dei periti e consulenti tecnici nominati dal giudice	22
7. Standard prestazionali	24
8. Revisione e aggiornamento dei Codici deontologici	25

1. Testo Unico degli ordinamenti professionali

Il comma 5 bis dell'art. 3 del Decreto Legge n. 138/2011 (come modificato dall'art. 33 del Decreto Legge. 201/2011) dispone che *“Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012”*.

Il successivo comma 5 -ter dispone che *“Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5 -bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17 -bis della legge 23 agosto 1988, n. 400”*.

Le professioni dell'area tecnica e scientifica hanno collaborato fattivamente con gli Uffici del Ministero alla individuazione delle norme abrogate e alla composizione del quadro normativo di propria competenza. Si è trattata di un'attività complessa, particolarmente per le professioni dell'area tecnica che, in massima parte, hanno ordinamenti risalenti agli anni '20 e '30 del secolo scorso.

La stratificazione delle norme e l'introduzione di radicali innovazioni con i recenti interventi rendono improcrastinabile l'emanazione del suddetto Testo Unico, strumento fondamentale per consentire a professionisti, cittadini, istituzioni di districarsi nel groviglio di disposizioni che sovrintendono l'esercizio di così rilevanti attività.

2. Assicurazione professionale

L'obbligo per ogni professionista di stipulare, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera e) del dl 138/2011, idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e a rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale è stato introdotto in un contesto normativo alquanto lacunoso, che ha reso il suo adempimento problematico

In primo luogo va, infatti, evidenziato che a fronte dell'obbligo posto dalla legge per il libero professionista di assicurare la propria attività professionale non corrisponde un obbligo analogo per le Compagnie che hanno richiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'esercizio del ramo RC professionale, di sottoscrivere le polizze ai professionisti che lo richiedono. Ciò significa che le Compagnie che ritengano poco vantaggioso o eccessivamente rischioso sottoscrivere la polizza a un determinato professionista possono rifiutarsi di farlo. Come dimostra l'esperienza di categorie professionali che già da anni sperimentano l'obbligatorietà del possesso di polizza assicurativa (i medici, ad esempio), sono sempre più frequenti i casi di professionisti che non riescono ad adempiere a tale obbligo di legge e sono quindi costretti a limitare il loro diritto ad esercitare attività libero professionale.

Dall'esperienza di questi primo anno di applicazione della norma, sono emerse ulteriori criticità.

Si prenda in considerazione un aspetto chiave, ovvero la validità della garanzia. Il mercato assicurativo si è uniformato nel considerare valide le richieste di risarcimento presentate all'assicurato nel corso di validità della polizza anche se la condotta lesiva o il danno stesso si siano già verificati prima dell'inizio della copertura; detto regime viene definito di "*claims made*". Con questo tipo polizza, quindi, il professionista potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell'errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni. Ciò comporta che il professionista, per garantirsi da eventuali pretese risarcitorie per lamentati errori professionali, deve sempre mantenere in vigore la polizza

assicurativa. Ma cosa succede se il professionista non riesce a trovare una Compagnia che gli rinnovi la copertura assicurativa? Oltre a non essere più assicurato e, quindi, a non poter più esercitare la libera professione, il professionista si troverà a non essere più garantito per quei possibili errori professionali commessi negli anni passati. Tra il momento in cui il professionista commette l'errore ed il momento in cui il cliente ne ha percezione può passare, infatti, anche molto tempo.

In altri casi **le cause tipiche di esclusione** contenute nei contratti di assicurazione coincidono con le attività proprie della professione (ad esempio, i Chimici). In tale ipotesi al professionista viene di fatto impedito di esercitare la propria attività professionale in quanto allo stesso è sostanzialmente precluso l'adempimento dell'obbligo di legge (non si tratta in questo caso di limitare il diritto ad esercitare attività libero professionale, ma di impedirne l'esercizio).

Altra questione determinante è quando il professionista riduce la rischiosità dell'attività professionale sino a quel momento esercitata. Un esempio: un ingegnere per un certo numero di anni è attivo nella progettazione di gallerie stradali che però ora non esegue più, riducendo, quindi, il proprio rischio assicurativo. Si rivolge all'Assicuratore e chiede di modificare la copertura per adattarla alle mutate esigenze, sottoscrivendo, quindi, una polizza che non preveda l'estensione alla progettazione di gallerie. Valendo il criterio, sopra esposto, della *claims made*, qualora l'ingegnere in questione dovesse ricevere una richiesta di risarcimento per un lamentato errore nella progettazione di una galleria realizzata in passato, avendo in corso di validità una polizza che esclude tale rischio, detto lamentato danno verrebbe respinto perché non coperto dalle attuali condizioni di polizza prestate. Di conseguenza, l'ingegnere che ha progettato gallerie, anche se non svolge più tale attività, per essere coperto per il rischio passato dovrà continuare a pagare una polizza che preveda l'estensione di rischio alla progettazione di gallerie.

Tali problematiche attendono tutte al concetto di "idoneità" della polizza professionale; idoneità che allo stato attuale è rimessa alla vigilanza unicamente degli Ordini professionali.

Diviene quindi necessario intervenire sulla norma perché preveda, come per la categoria dei medici, un regolamento di attuazione in cui si

prevedano le caratteristiche della polizza (definizione dell' idoneità della polizza, definizione del massimale, forme di parzializzazione del rischio rispetto alle prestazioni svolte, ...) e le modalità di adempimento, come ad esempio forma collettive di polizza, che consentono di proteggere meglio il singolo professionista.

3. Società tra professionisti

Le professioni aderenti alla Rete delle Professioni Tecniche sono convinte sostenitrici della previsione sulle società tra professionisti, che può consentire soprattutto ai giovani di strutturarsi per competere ad armi pari con le società di capitale già attive da anni nel comparto delle professioni tecniche e di acquisire una proiezione internazionale.

E' per questo che la Rete delle Professioni Tecniche è adoperata con tutte le forze per sollecitare l'emanazione del DM 34/2013, regolamento attuativo delle disposizioni recate dall'art. 10 della legge n. 183/2011, pur rilevando in esso diverse criticità.

Tra queste ultime, una tuttora irrisolta riguarda le società tra professionisti multidisciplinari e le disposizioni concernenti la loro iscrizione agli albi professionali.

L'art. 10 della L. n. 183/2011 si occupa delle società multidisciplinari al comma 8 prevedendo che: *"La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali"*.

Il precedente comma 7 prevede, in via generale, che: *"I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate"*.

Nel Decreto n. 34/2013 la questione dell'iscrizione delle società all'albo professionale è affrontata all'art. 8 il quale, al comma 1, prevede che: *"La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti"*.

Per quanto concerne le società multidisciplinari, il secondo comma dell'art. 8 prevede che esse debbano iscriversi presso l'albo dell'Ordine o Collegio professionale *"relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo"*.

Sulla scorta di quanto previsto nel regolamento attuativo una società multidisciplinare potrebbe, dunque, iscriversi al solo albo relativo alla professione "prevalentemente" espletata dalla società, lì dove la

prevalenza non è valutata sul piano sostanziale ma in base a quanto eventualmente indicato nell'atto costitutivo e/o nello statuto redatto ed approvato dai medesimi soci professionisti.

La previsione dell'art. 8 si ripercuote, peraltro, sul regime disciplinare applicabile alla società multidisciplinare; difatti, l'art. 12 del Regolamento prevede che la società multidisciplinare possa essere responsabile in solido con il professionista socio, tuttavia, in questi casi essa sarà assoggettata al potere disciplinare del solo Ordine/Collegio professionale al cui Albo risulti iscritta.

Alla luce di quanto sopra, sono evidenti alcune rilevanti discrasie tra il regime normativo ordinario e quello regolamentare in materia di iscrizione agli albi delle società multidisciplinari.

Peraltro, l'art. 1 del DPR 137/2012 (prevalente rispetto al DM 34/2013) definisce il *professionista* come colui che esercita una professione regolamentata ed intende, poi, per *professione regolamentata* l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, *il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi* subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità. Il professionista, quindi, per potersi considerare tale, **deve** essere iscritto all'albo della professione regolamentata esercitata e non ad "un albo" qualsiasi.

Tale obbligo opera non solo per il professionista "persona fisica", ma anche per la struttura professionale "persona giuridica", a prescindere dalla specifica previsione legislativa di cui all'art. 10, comma 7 della L. n. 183/2011, non fosse altro per la ragione che, in difetto di iscrizione, non sarebbe possibile conferire alcun incarico professionale a prescindere dalla natura giuridica del "professionista".

Ora, considerato che il comma 7 dell'art. 10 della legge delega si riferisce evidentemente (quando afferma che: *la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta*) essenzialmente alle società "mono" disciplinari, la sua applicazione anche alle società multidisciplinari impone gli adattamenti necessari a garantirne la coerenza con i superiori principi sopra menzionati.

Sotto il profilo logico sistematico, non vi è ragione per circoscrivere l'obbligo di iscrizione delle società multidisciplinari ad un solo albo professionale. Ordinari criteri di ermeneutica legislativa lasciano deporre nel senso opposto a quello avallato dal Ministero nel regolamento in esame.

A questo si aggiunga che la "prevalenza" dell'attività dovrà essere individuata sulla base dell'atto costitutivo e dello statuto societario, ossia sulla base di atti il cui contenuto è rimesso alla libera determinazione dei sottoscrittori. Tutto ciò implica, dunque, che l'individuazione dell'attività prevalente e, con essa, il regime disciplinare alla quale sarà sottoposta la società, sia rimesso all'apprezzamento discrezionale dei soci. Orbene, quanto sopra rappresenterebbe una soluzione incompatibile con i precetti costituzionali sanciti dall'art. 25 della Costituzione ai sensi del quale: *"Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge"*. Difatti, senza voler indugiare sulla natura propria della funzione disciplinare esercitata dall'Ordine nel caso delle società multidisciplinari, il Giudice sarebbe costituito per regolamento ministeriale (e non con legge) visto che il legislatore non pone il "limite" dell'iscrizione della società ad un solo Albo. Inoltre, questo giudice non sarebbe "precostituito per legge", ma verrebbe rimesso alla libera determinazione dei soci professionisti in sede di indicazione dell'attività "prevalente" nello statuto o atto costitutivo.

Per questo si ritiene indifferibile una modifica dell'art. 8, comma 1 del DM 34/2013.

A oltre un anno dall'entrata in vigore del DM 34/2013, è però l'impianto complessivo delle disposizioni che riguardano la possibilità di costituire STP a dimostrarsi inadeguato. Le STP costituite, infatti, superano di poco le 300 unità. Una goccia nel mare del mercato dei servizi professionali italiani, che conta oltre 1.200.000 professionisti.

Evidentemente vi sono ostacoli che impediscono il decollo di un istituto che rappresenta la parte più innovativa del disegno riformatore posto in essere nel biennio 2011-2012.

Si rende necessario, quindi, un intervento che modifichi e integri la disciplina delle società tra professionisti, di cui al D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli Albi

professionali e al registro delle imprese; alla partecipazione alle società e ai casi di incompatibilità; al conferimento ed esecuzione degli incarichi professionali e agli obblighi di informazione nei confronti della clientela; al regime disciplinare delle società e dei singoli soci professionisti e alla relativa responsabilità sul piano deontologico; all'assolvimento degli obblighi assicurativi; al regime fiscale e previdenziale proprio delle società tra professionisti che deve essere reso coerente con il regime fiscale previsto per i modelli societari dalle stesse adottate.

Per quanto riguarda i modelli societari e associativi preesistenti all'entrata in vigore della legge 183/2011 il comma 9 dell'art 10 recita: "Restano salve le associazioni professionali nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge."

Va sottolineato come l'esplicito riferimento ai modelli societari sembra condurre alla conclusione che il legislatore abbia inteso sancire esclusivamente la permanenza in vigore dei modelli e delle strutture societarie preesistenti alla riforma, la cui formazione e composizione sia stata a suo tempo disciplinata dalle relative leggi istitutive e dal codice civile, senza però escludere queste strutture societarie dall'applicazione della normativa e dal rispetto degli obblighi informativi e deontologici imposti quale principio generale per la corretta esecuzione delle prestazioni professionali nell'interesse degli utenti.

Se così non fosse verrebbe contraddetto il principio stesso di concorrenza ove si consentisse ai modelli societari preesistenti di operare in un regime speciale di esonero dagli oneri e dagli obblighi introdotti per le STP e che costituiscono pure obbligazioni deontologiche per tutti gli iscritti all'albo nell'esercizio dell'attività professionale.

Sarebbe pertanto opportuno che l'intervento di modifica del quadro normativo delle STP chiarisse inequivocabilmente anche questo aspetto, affermando esplicitamente l'obbligo per tutte le società preesistenti che svolgono attività professionali riconducibili alle professioni regolamentate di adempiere a quanto previsto dal DM 34 /2013 per le STP di nuova costituzione.

4. Abolizione delle province e riorganizzazione degli ambiti territoriali di Ordini e Collegi

La riorganizzazione delle Province, con la prevista loro abolizione, ha effetti anche su un rilevante numero di enti, che, storicamente, sono sorti e sono territorialmente organizzati su base provinciale.

Tra essi anche alcuni Ordini e Collegi professionali.

Molte leggi istitutive degli Ordini e Collegi prevedono, in via generale, che essi si articolino (ordinariamente) su base provinciale (ad esempio, l'art. 2 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395 - legge istitutiva degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori - prevede che: *"E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo di ogni provincia"*; l'art. 1 del successivo regolamento attuativo, approvato con R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, precisa che: *"In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel comune capoluogo"*).

La scelta dell'ambito territoriale provinciale costituisce però un criterio puramente convenzionale.

Ciò è normativamente comprovato dal fatto che, nella normativa vigente, il criterio della elezione su base provinciale non è assoluto, ma trova deroga qualora vi siano ragioni per ritenerlo non idoneo per le esigenze degli ordini professionali (si vedano in proposito: l'art. 2 del Regolamento n. 2537/1925, sull'Ordine degli Ingegneri ed Architetti - ma norme analoghe sono presenti negli ordinamenti dei dottori agronomi e dottori forestali, chimici etc - , il quale prevede la formazione di ordini pluriprovinciali, quando sia esiguo il numero degli iscritti in una provincia; le norme sull'ordine dei commercialisti - art. 7 D.Lgs. 139/2005 - le quali prevedono *sia* una organizzazione territoriale elastica articolata sul circondario del Tribunale, sulla provincia o su un insieme di province a seconda del numero degli iscritti, *sia* la facoltà degli ordini di assumere iniziative di fusione e/o riorganizzazione territoriale da approvare dal Ministero Vigilante; le norme sugli ordini sanitari, le quali prevedono che l'organizzazione su base provinciale sia derogata *"se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale e demografico"*).

La riorganizzazione/abolizione degli enti-provincia comporta, quindi, la necessità di ridefinire *ex novo* quale sia l'ambito spaziale ottimale per l'operare delle istituzioni ordinistiche.

Ad oggi, anche in relazione all'istituzione delle regioni a statuto ordinario, successive a molte leggi istitutive degli ordini e collegi professionali, parrebbe che, per alcune professioni, l'unità identitaria minima potrebbe essere facilmente identificata con queste. Potrebbe anche essere utile formalizzare l'istituzionalizzazione delle Consulte/Federazioni regionali che spontaneamente sono state costituite dagli Ordini e Collegi organizzati su base provinciale, proprio per dare rappresentanza unitaria a livello regionale alle professioni regolamentate.

Si prospetta, dunque, l'esigenza di definire i criteri ai quali collegare la riorganizzazione degli Ordini e Collegi sul territorio, svincolandola da quella provinciale; criteri che dovranno tenere conto:

- 1) del bacino di iscritti da asservire;
- 2) dei costi economici connessi alla gestione;
- 3) dei necessari collegamenti con gli organi di giustizia (l'art. 8 del DPR 137/2012 demanda ai presidenti dei Tribunali la nomina dei componenti di Consigli di disciplina territoriali cui è affidata la funzione disciplinare).

Si richiede pertanto un provvedimento che consenta, ove necessario, in considerazione delle esigenze delle singole categorie professionali e in funzione del numero di professionisti iscritti, della riduzione dei costi di gestione, nonché dell'instaurazione di un collegamento con gli organi giudiziari territorialmente competenti a nominare i componenti dei Consigli di disciplina territoriale, di riorganizzare su base territoriale gli Ordini e Collegi professionali, così da incrementarne il livello di efficienza nell'esercizio dei compiti istituzionali loro affidati.

5. D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

Nel 2013 si sono tenute le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali di alcune professioni, secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

Anche tali elezioni hanno palesato l'esistenza di diverse criticità che già in passato avevano dato origine a disfunzionalità e inefficienze.

Alcune criticità potrebbero essere superate mediante l'intervento del Ministero vigilante; altre comportano una più complessiva rivisitazione del dispositivo, probabilmente necessaria anche al fine di renderlo compatibile con il mutato quadro normativo che sovrintende gli ordinamenti professionali.

Di seguito se ne evidenziano le principali e le possibili soluzioni.

Indizione delle elezioni dei consigli territoriali.

L'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 169 prevede un termine minimo (almeno cinquanta giorni dalla scadenza del consiglio territoriale) ma non un termine massimo per la indizione delle elezioni.

Il Ministero vigilante ha avuto modo di precisare (parere m_dg.DAG.27/02/2009.0029795.U), che, sia in base al dato letterale, sia dalla interpretazione sistematica, *"deve ritenersi che le elezioni per il rinnovo del Consiglio (...) devono comunque essere indette in prossimità della data di scadenza naturale dello stesso"*.

A tale discrezionalità nella scelta della data delle elezioni hanno spesso fatto seguito contestazioni, ricorsi e iniziative giudiziarie di vario genere da parte degli iscritti e/o dei soggetti candidati, a tutto danno dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia dell'attività degli Ordini.

Al fine di assicurare la regolarità delle elezioni si chiede, pertanto, di valutare l'opportunità di adottare un provvedimento che stabilisca un'unica data di votazione per tutti i Consigli degli Ordini disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n.169. Onde evitare di "restringere" ex post il mandato quadriennale dei Consigli territoriali in carica, si potrebbe pensare di fissare la data delle elezioni successivamente al mese di naturale

scadenza. In tal modo verrebbero garantite le esigenze di certezza ed uniformità di condotta qui richiamate, senza danneggiare o limitare il pieno mandato dei consigli provinciali e dei consiglieri in carica.

Concorrenza delle schede votate per il raggiungimento del quorum.

Sempre in tema di elezione dei consigli territoriali, il comma 13 dell'art. 3 del DPR 169/2005, dispone che nel caso non sia stato raggiunto il quorum della prima votazione, le schede votate non possano concorrere *"ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione"*. La disposizione in questione non appare sorretta da alcuna valida giustificazione.

Si rileva, infatti, che il comma 7 dello stesso articolo 3, riguardante le votazioni mediante lettera raccomandata (le quali – sia detto per inciso - nonostante il parere del Consiglio di Stato del 13 giugno 2005, non sono ammesse per l'elezione dei consigli provinciali), consente di includere il voto espresso per corrispondenza *"ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione"*.

Evidentemente non sono le esigenze di trasparenza connesse alla corretta custodia delle schede elettorali votate ad aver determinato la scelta del legislatore di escludere, solo dal voto espresso personalmente nel seggio e non da quello espresso per corrispondenza, le schede votate ai fini del raggiungimento del quorum nelle successive votazioni.

Date le gravose maggioranze richieste dall'art. 3 del DPR 169 per il raggiungimento del *quorum*, la previsione in questione appare ingiustificatamente limitativa e contraria ai canoni di efficienza ed economicità, in quanto impedisce di prendere in considerazione voti validamente effettuati, con pregiudizio dello stesso diritto di elettorato attivo.

E' auspicabile pertanto una modifica normativa che elimini la parola "NON" nell'ultimo periodo del comma 13 dell'art.3 del DPR 169/2005, in modo che il testo risultante affermi: *"Le schede archiviate nel plico concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione"*.

Modalità di trasmissione scheda per elezione dei Consigli nazionali.

L'art. 5, comma 5, penultimo periodo del DPR 169, dispone che le schede elettorali con i nominativi indicati dagli Ordini territoriali per l'elezione dei Consigli nazionali, siano *"immediatamente"* trasmesse *"per telefax al Ministero"*.

Nelle ultime elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n.169, tale procedura ha palesato evidenti inefficienze. Nonostante il Ministero avesse messo a disposizione due numeri di telefax, molti Ordini non hanno potuto adempiere all'immediata trasmissione delle schede elettorali, dando adito a sospetti e polemiche.

Poiché a seguito del decreto legge 185 del 29 novembre 2008, tutte le pubbliche amministrazioni (Ordini inclusi) hanno a disposizione una casella di posta elettronica certificata (strumento idoneo a sostituire, con anche maggiore efficacia, il telefax), è auspicabile una modifica normativa che elimini le parole *"PER TELEFAX"* nel penultimo periodo, comma 5, art.5 del DPR 169/2005, sostituendole con *"a mezzo posta elettronica certificata (PEC)"*. In tal modo, il testo risultante affermerà: *"La scheda è immediatamente trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Ministero"*.

Numero componenti consigli territoriali.

L'art. 2, comma 1 del DPR 169/2005 dispone che il numero dei componenti dei consigli degli Ordini disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n.169 sia pari a sette, se il numero complessivo degli iscritti, non supera cento; nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento; undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento; quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

Tale numero dei componenti i Consigli provinciali appare ridondante, soprattutto alla luce dell'istituzione, ai sensi dell'art. 8,

comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, dei consigli di disciplina territoriali cui sono assegnati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.

Se si considera che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del DPR 137, i Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali e che, ai sensi del successivo comma 3, la designazione dei componenti il Consiglio di disciplina avviene sulla base di un elenco predisposto di Consigli territoriali composto da un numero di nominativi doppio rispetto del numero dei consiglieri da designare, è evidente che, soprattutto per gli Ordini provinciali più piccoli, sarà financo difficile reperire un numero di candidati sufficiente a ricoprire tutti gli incarichi previsti.

Anche in questo caso è quindi auspicabile una modifica normativa che riduca, il numero dei componenti i consigli degli Ordini disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n.169.

Appare comunque opportuno stabilire le modalità di cui all'art. 5 comma 9 del "regolamento per la designazione dei componenti i consigli di disciplina territoriali" laddove prevede che: *"Qualora il numero degli iscritti all'Ordine territoriale sia esiguo, ove sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministro Vigilante, su richiesta degli Ordini territoriali interessati, sentito il Consiglio Nazionale, può disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali finitimi, designandone la sede."*

Estensione dell'applicazione del DPR 169/2005 ai Collegi dei Geometri, Periti agrari e Periti industriali

Non tutte le categorie professionali aderenti alla RPT sono regolate, ai fini elettorali, dal DPR 169/2005. Alcune sono ancora regolate da Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382 del 1944. Dopo settant'anni molte cose sono cambiate e, recentemente, sono state introdotte nel nostro ordinamento le "società tra professionisti multidisciplinari" che consentono l'esercizio delle attività in comune fra più professionisti di

aree disciplinari diverse, a tutto vantaggio della progettazione integrata. Per queste ragioni risulta necessario uniformare anche il sistema elettorale includendo nel DPR 169/2005 anche le professioni attualmente escluse (Geometri, Periti agrari e Periti industriali).

In conclusione, considerando l'esigenza di razionalizzazione e uniformazione della disciplina delle professioni regolamentate, nonché di estensione dell'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 alle professioni regolamentate nei cui confronti risulta già applicabile la disciplina generale uniforme di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, si auspica la revisione della disciplina normativa, di cui al medesimo D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, recante le modalità di elezione e la composizione degli organi territoriali e nazionali di governo delle professioni.

6. Compensi dei periti e consulenti tecnici nominati dal giudice

I compensi dei periti e consulenti tecnici nominati dai giudici sono regolati dal D.P.R. n. 115/2002 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia*) il quale, nell'abrogare esplicitamente la Legge 8 luglio 1980 n° 319 (ad eccezione dell'art.4 relativo, agli "onorari commisurati al tempo") ha sostituito, riscrivendole quasi uguali, gran parte delle norme che precedentemente regolavano la materia.

In contemporanea alla approvazione del Testo unico è stato approvato il Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002 recante "Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale".

La legge prescrive che i compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici riportati nel Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002 debbano essere aggiornate all'aumento del costo della vita, adeguando gli importi con cadenza triennale. L'art. 54 del testo Unico, infatti, prevede che: "La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze".

Tale adeguamento, dal 2002, non è mai stato praticato.

Allo stato attuale, gli importi definiti dal Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002 risultano del tutto inadeguati a compensare prestazioni e relative responsabilità dei periti e consulenti utilizzati dai giudici.

A titolo d'esempio, gli onorari commisurati a tempo (vacazioni, delle durata di due ore) continuano ad essere remunerati nella misura di € 14,68 per la prima vacanza e di € 8,15 per ciascuna delle vacanze successive. Importi che risultano essere inferiori ai minimi retributivi riconosciuti per le collaborazioni domestiche.

Una più profonda revisione sembra , peraltro, necessaria per rendere congruenti alle mutate condizioni i criteri con i quali tali compensi sono determinati.

E' quindi auspicabile un provvedimento che assegni al Ministro della Giustizia il compito di individuare i criteri per la determinazione e il conseguente aggiornamento degli onorari spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

7. Standard prestazionali

Al fine di superare, o quantomeno ridurre, l'asimmetria informativa che continua a caratterizzare il rapporto con il committente (in particolare quando si tratta di un privato cittadino) è stata introdotto, dagli interventi riformatori del 2011-2012, l'obbligo per il professionista di pattuire il compenso della prestazione al "*momento del conferimento dell'incarico*" mediante la fornitura di un preventivo di massima che consenta di "*rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico*".

L'asimmetria informativa potrebbe essere ulteriormente ridotta se il committente venisse posto nelle condizioni di conoscere, in dettaglio, il processo standard che caratterizza la prestazione, nonché le singole attività ad essa connesse.

La disposizione sugli standard prestazionali sono state previste nell'art. 2 comma 3 della CD "legge Bersani.": "*Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007.*" E, successivamente, con il DPR 137/2012 all'art. 7 – formazione continua, al comma 1 viene definito che: "*Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento*".

Si richiede, pertanto, un intervento che armonizzi la disciplina ed attribuisca ai Consigli nazionali il compito di definire gli standard prestazionali di qualità relativi alle attività/prestazioni professionali, riferibili alle competenze professionali che afferiscono alle singole professioni regolamentate.

8. Revisione e aggiornamento dei Codici deontologici

A seguito dell'emanazione del DPR 137/2012, i Consigli nazionali hanno proceduto alla revisione e all'aggiornamento dei Codici deontologici delle rispettive professioni, al fine di recepire le novità introdotte dalle nuove disposizioni (in particolare quelle attinenti all'obbligo della formazione continua e dell'assicurazione professionale).

Non tutti gli ordinamenti, però, affidano ai Consigli nazionali la potestà esclusiva e vincolante in materia di revisione e aggiornamento dei Codici deontologici, lasciando agli Ordini e Collegi territoriali un'autonomia di recepimento che rischia di creare disomogeneità nell'applicazione e nella definizione della norma deontologica.

In considerazione dell'esigenza di razionalizzazione e uniformazione della disciplina deontologica delle singole professioni regolamentate, si richiede, pertanto, un intervento normativo che attribuisca formalmente ai Consigli nazionali degli Ordini e Collegi professionali la potestà esclusiva di revisione e aggiornamento dei codici deontologici afferenti alle rispettive categorie professionali, con efficacia vincolante nei confronti degli Ordini e Collegi territoriali.